



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

**OGGETTO: Procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. lgs. n. 163/2006 per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG 5981856FB7 - CHIARIMENTI AL GIORNO 07/11/2014 SUI DOCUMENTI DI GARA.**

### **CHIARIMENTI AL GIORNO 07/11/2014 SUI DOCUMENTI DI GARA**

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti sui documenti di gara alle quali si forniscono le risposte che seguono:

#### **Domanda 1**

Si richiede se, per il presente affidamento, si farà applicazione della c.d. "clausola sociale", di cui all'art. 31 del rinnovato CCNL delle ApL, in base alla quale si prevede il re-impiego di personale già in forza presso l'utilizzatore, in virtù di un eventuale precedente appalto.

#### **Risposta 1**

Si precisa che per il presente affidamento non si farà applicazione della c.d. "clausola sociale", in quanto la stessa non è prevista nel Bando.

A titolo esaustivo si riporta quanto previsto in merito, dalla Deliberazione n. 100 del 21/11/2012 dell'AVCP, ora ANAC, che recita: *"diversamente da quanto avviene nel contratto d'appalto, con il quale si affida all'appaltatore lo svolgimento di un'attività con assunzione del rischio e organizzazione di mezzi e personale propri, il contratto stipulato tra l'amministrazione committente e l'agenzia di somministrazione ha ad oggetto il solo reperimento e la messa a disposizione di lavoratori da utilizzare per gli scopi del committente e da integrare con il personale in organico a quest'ultimo, che infatti esercita sugli stessi i poteri di organizzazione e controllo. Di tal che, al fine di valutare l'offerta qualitativa delle agenzie partecipanti, la stazione appaltante ha chiesto - come spesso si verifica nelle procedure di gara per la scelta dell'agenzia di somministrazione - di presentare una relazione sulle modalità di reclutamento e formazione del personale che è l'oggetto principale della propria attività; qualora, al contempo, si richieda alle agenzie di assumere il personale già somministrato - anche ove in applicazione di una clausola sociale - il predetto criterio di valutazione dell'offerta potrebbe rivelarsi illogico, in quanto se il numero delle unità di personale richieste nel bando coincide con quello dei lavoratori in precedenza messi a disposizione dall'agenzia di somministrazione uscente, nessuna attività di reperimento del personale dovrà essere effettuata dalla nuova aggiudicataria. E' di tutta evidenza, poi, che il venir meno dell'elemento sul quale le partecipanti alla gara dovrebbero essere chiamate a illustrare la propria offerta qualitativa, oltre al sorgere di difficoltà nella stesura della stessa, può determinare anche una sensibile riduzione del potenziale spazio di confronto concorrenziale tra le agenzie....quando si tratti di somministrazione di lavoro, più in generale, deve quanto meno dubitarsi anche della opportunità di inserire una clausola sociale nella lex di gara; infatti, l'utilizzo della predetta clausola potrebbe avere l'effetto di determinare il superamento dei limiti posti dalla legge all'utilizzo del contratto in questione, il cui presupposto comunque consiste nella necessità di "rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali", mentre è da escludersi l'utilizzo per far fronte ad esigenze ordinarie e continuative, per le quali sarebbero da utilizzare altre forme di reclutamento".*



## **Domanda 2**

Punto 12 Lettera d'invito – Responsabilità e copertura assicurativa e Art. 18 Schema di Accordo quadro – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa: chiediamo alla Stazione Appaltante di voler chiarire la portata prescrittiva di tali disposizioni, precisando se le stesse si rivolgano ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, come sembrerebbe, anche al personale somministrato presso AIFA.

## **Risposta 2**

Si precisa che le disposizioni contenute al punto 12 della lettera d'invito e all'art. 18 dello Schema di Accordo Quadro, si rivolgono unicamente ai dipendenti diretti della Agenzia per il Lavoro impiegati nella gestione della commessa.

## **Domanda 3**

Art. 22 Schema di Accordo Quadro – Oneri fiscali e spese contrattuali: si richiede di valutare modalità di stipula che siano meno onerose per il contraente, quale la scrittura privata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, conformemente a quanto ammesso dall'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006. In subordine, qualora l'Ente non condivida tale eventualità, si chiede di indicare le modalità di stipula previste e l'ammontare delle spese.

## **Risposta 3**

Si precisa che, ai sensi del c. 13 dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante. Le spese a carico dell'Aggiudicatario sono quantificate in € 245,00 così suddivise:

- € 200,00 Imposta di registro (cod. Tributo 9814), secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del D.L. n. 104 del 12/09/2013
- € 45,00 Imposta di bollo (cod. Tributo 9802), secondo quanto previsto dal D.M. n. 43 del 22/02/2007.

## **Domanda 4**

Art. 6 b) c) g) Schema di Accordo Quadro: si chiede conferma che eventuali condizioni difformi saranno concordate dalle parti.

## **Risposta 4**

Per quanto concerne le lettere b) e c), si precisa che lo Schema di Accordo Quadro indica espressamente che eventuali condizioni difformi "saranno concordate tra le Parti".

Per quanto concerne la lettera g) si precisa che in ciascun specifico contratto l'AIFA potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza, ai sensi della vigente normativa in materia.

## **Domanda 5**

Art. 13 Schema di Accordo Quadro: si chiede conferma che le penali saranno applicate in caso di esito negativo del confronto tra le parti e comunque se dipendenti da colpa dell'aggiudicataria e non da forza maggiore o da colpa dell'utilizzatore.

## **Risposta 5**

Si conferma che le Penali non potranno trovare applicazione ove dipendenti da cause non imputabili all'Aggiudicatario ovvero da causa di forza maggiore.

## **Domanda 6**

Art. 14 c. 3 Schema di Accordo Quadro: si segnala che stante il diritto del lavoratore di prestare la sua opera fino alla naturale scadenza del suo contratto, e il conseguente obbligo del somministratore di retribuirlo, anche in capo all'AIFA v'è l'obbligo ex art 21 D.Lgs 276/03 di versare il dovuto fino alla naturale scadenza delle prestazioni.



#### Risposta 6

In merito si precisa che, come indicato all'art. 1 comma 2 dello Schema di Accordo Quadro, per quanto non espressamente stabilito e convenuto nell'Accordo Quadro, si farà riferimento al D. Lgs. n. 163/2006, alle norme del codice civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia tra le quali nello specifico il D. Lgs. n. 276/2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Il comma 3 dell'art. 14 dello Schema di Accordo Quadro va letto, pertanto, alla luce di quanto sopra nel senso che, salvo quanto disposto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 276/2003, nei casi di recesso, fermo restando il diritto dell'Aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'Aggiudicatario medesimo (quale, a titolo esemplificativo, il margine di agenzia).

#### Domanda 7

Art. 18 Schema di Accordo Quadro: si ricorda che la responsabilità verso terzi è a carico dell'utilizzatore ex art 26 D.Lgs 276/03 e che non si può chiedere la stipulazione di polizze ad hoc alle Agenzie di somministrazione come espressamente indicato dalla Circolare Funzione Pubblica 9/2007 art 3 e AVCP Determina 100/2012.

#### Risposta 7

Si conferma quanto indicato alla Risposta n. 2.

#### Domanda 8

Art. 18 c. 2 Schema di Accordo Quadro: si richiama l'art. 26 D.Lgs 276/03 e si chiede di stralciare il comma; si segnala inoltre che eventuali penali e responsabilità possono essere mosse contro l'Agenzia solo nel caso in cui ci sia un inadempimento imputabile all'Aggiudicatario.

#### Risposta 8

Si conferma quanto indicato alla Risposta n. 2.

#### Domanda 9

Nella busta A per la partecipazione alla gara, viene richiesto l'allegato A-TER (ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011) da parte di ciascun soggetto sottoposto ai controlli antimafia. Visti i tempi strettissimi di gara e il numero considerevole dei soggetti che per la scrivente società dovrebbero rendere tale dichiarazione (CDA, ODV, COLLEGIO SINDACALE), si chiede la possibilità, in fase di gara, di autocertificare l'allegato A-ter dal legale rappresentante della società (riportando i dati di tutti i soggetti sottoposti ai controlli antimafia e dei loro familiari conviventi) e di produrre successivamente, in caso di aggiudicazione, l'allegato A-ter per ciascun soggetto interessato.

#### Risposta 9

La dichiarazione di cui all'Allegato A-TER (ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011) - trattandosi di autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in virtù della quale in caso di dichiarazione falsa e mendace sono applicabili sanzioni penali e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) - deve essere resa sotto la propria responsabilità e sottoscritta da parte di ciascun soggetto sottoposto ai controlli antimafia.

Ferma restando l'applicabilità del combinato disposto di cui agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del D. Lgs. n. 163/2006, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, come indicato al paragrafo 8.2 della Lettera di invito.



IL RUP  
IL PRESENTE DOCUMENTO (Luca Pani)  
È STATO FIRMATO DIGITALMENTE  
E' copia conforme all'originale  
composta di n. 3 fogli  
Roma il 04/11/2014.

Luca Pani